



CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 2021, N. 146,
RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA ECONOMICA E FISCALE, A TUTELA DEL
LAVORO E PER ESIGENZE INDIFFERIBILI

AS 2426

Proposte di modifica

Parte 1

- I. Tutela lavoratori fragili fino al termine dell'emergenza
- II. Congedi parentali fino al termine dell'emergenza
- III. Mobilità personale scolastico
- IV. Revisione rapporto alunni docenti
- V. Ripristino organico COVID per sdoppiamento classi
- VI. Revisione organici
- VII. Interventi sul dimensionamento scolastico
- VIII. Numero alunni per scuola
- IX. Tamponi antigenici periodici per il personale scolastico
- X. Indennità rischio biologico

Articolo 8

(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

I

Si aggiunge il seguente comma

Al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 le parole "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite con "Fino al termine dell'emergenza sanitaria".

Motivazione: Sebbene la legge 133/2021 abbia già prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per il riconoscimento della tutela di cui al citato articolo 26, comma 2, che prevede, per i lavoratori in possesso della specifica certificazione sanitaria, che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile,

l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, si ritiene che la tutela debba essere garantita per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, qualora questa dovesse essere ulteriormente prorogata

Articolo 9

(Congedi parentali)

II

Al comma 9 le parole "fino al 31 dicembre 2021" sono sostituite con "fino al termine dell'emergenza sanitaria"

Motivazione: la presente modifica intende assicurare la tutela prevista dal presente articolo per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, qualora questa dovesse essere ulteriormente prorogata.

Articolo 12

(Disposizioni in materia di mobilità del personale)

III

La lettera f) del comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 è riscritta come segue:

“f) al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: "cinque anni scolastici" sono sostituite dalle parole: "tre anni scolastici", ed è soppresso il seguente periodo: “l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso”; al comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle parole: "due anni"; il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 è soppresso.”

Motivazione: facendo seguito alle modifiche introdotte dal decreto c.d. Sostegni bis, l'emendamento intende garantire, ad invarianza finanziaria, la mobilità del personale scolastico. È utile inoltre ripristinare la derogabilità delle disposizioni normative per quanto concertato in sede di contrattazione.

Articolo 13

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

IV

Si aggiunge in fine il comma

È riformulata la dotazione organica complessiva di cui all'articolo 1, commi 64 e 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107 a seguito della revisione dei criteri per la formazione delle classi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n. 133, ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 sono adottati interventi e misure volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2022/2024.

Motivazione Il miglioramento del rapporto alunni/docenti garantisce sicurezza, igiene e vivibilità degli ambienti di apprendimento.

V

Si aggiunge in fine il comma

Al comma 4-ter, lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106, le parole: “finalizzati al recupero degli apprendimenti”, sono sostituite dalle seguenti: “per le finalità previste al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 231-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 per l'anno scolastico 2021/2022 oltre che al recupero degli apprendimenti”. Conseguentemente il termine del 30 dicembre di cui alla lettera a), dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106 è spostato al 30 giugno 2022.

Motivazione: appare irragionevole che le nuove risorse previste dalla L. 77/2020 non siano confermate anche per l'a.s. 2021/22 in considerazione del perdurare della situazione di emergenza e della necessità dello sdoppiamento delle classi per garantire maggiore sicurezza negli ambienti scolastici.

VI

Si aggiunge in fine il comma

A partire dall'anno scolastico 2022/23 si procede alla ridefinizione degli organici del personale scolastico alla luce della revisione ragionata dei parametri del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 2008, n. 81 e del protocollo di intesa del 6 agosto 2020 sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e i sindacati rappresentativi della scuola per il contenimento della diffusione di COVID-19 e l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, anche ai fini dell'adozione di interventi per la riduzione del fenomeno dell'affollamento delle classi, della diminuzione del rapporto alunni-docenti e personale ATA.

Motivazione: occorre una revisione degli organici sia del personale docente che ATA, la legislazione vigente sulla sicurezza prescrive uno spazio di 1,80-1,90 metri quadrati di spazio ad alunno: questo, di norma, non è previsto perché nella maggior parte dei casi le nostre aule sono più piccole di 35 metri quadrati.

VII

Si aggiunge in fine il comma

A partire dall'anno scolastico 2022/2023 è ripristinata la normativa previgente a quanto disposto dal comma 4 dell'articolo della Legge n. 111 del 15 luglio 2011.

Motivazione: con la Legge 111 del 2011 si è proceduto a un forzoso accorpamento di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado in istituti comprensivi aventi almeno 1000 alunni (senza alcun limite

massimo, così come per il settore secondario superiore), ridotti a 500 nelle zone in deroga; e si è disposto di non assegnare alle scuole con meno di 500 alunni (300 sempre per le zone in deroga) un dirigente titolare, quindi affidate in reggenza. Di lì a breve la legge 183/2011 ha elevato il parametro minimo a 600 (400 per le consuete deroghe) e, dopo il dirigente, negando a queste scuole anche un DSGA titolare. Appare ragionevole, perciò, un ritorno alla normativa previgente a quanto disposto dalla legge 111 per garantire una migliore gestione delle singole istituzioni scolastiche nonché maggiore sicurezza.

VIII

Si aggiunge in fine il comma

Al comma 978 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole "Per l'anno scolastico 2021/2022" sono sostituite con "A partire dall'anno scolastico 2021/2022".

Motivazione: la riduzione del numero di alunni per scuola risponde all'esigenza di garantire maggiore sicurezza nonché a una migliore funzionalità delle istituzioni scolastiche.

IX

Si aggiunge in fine il comma

Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi eseguire periodicamente.

Motivazione: Il personale scolastico si sottopone quotidianamente al rischio di contrarre il Covid-19, quindi a minacce per la salute non indifferenti. Perché, vale la pena ricordarlo, quello del docente è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In questo contesto diventa essenziale la previsione di tamponi antigenici per tutto il personale docente da eseguire periodicamente.

X

In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:

- A tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- Ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere in ogni corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

Motivazione: Quello del docente, dell'educatore e di buona parte del personale Tecnico, Amministrativo e Ausiliario, è un lavoro relazionale, che ogni giorno prevede lo scambio ravvicinato di contatti con decine di alunni. In un contesto di continua preoccupazione per il contenimento dell'epidemia diventa pertinente il conferimento di una indennità di rischio. Pertanto, è ragionevole pianificare una riapertura della contrattazione per assegnare un forfait di 10 euro al giorno a quel personale che si sottopone a rischi e stress non indifferenti, a contatto con tanti alunni, all'interno di edifici che nella metà dei casi sono stati costruiti prima del 1971, oggi in alto numero fatiscenti ed in perenne ristrutturazione. Si tratta di indennità che comunemente vengono riconosciute a certe tipologie di personale per il quale sussiste quella che viene definita come una "presunzione rilevante di rischio". Spetta, in sostanza, per quelle prestazioni di lavoro che comportino continua e diretta

esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale del lavoratore, ciò indipendentemente dalla quella che potrebbe essere la categoria o il profilo professionale di appartenenza.

Lo stesso INAIL nel suo documento "Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative", Nel 2011 afferma che "le scuole sono annoverate tra i cosiddetti "ambienti indoor" (ambienti confinati di vita e di lavoro). In esse si svolgono sia attività didattiche in aula, in palestra, e/o in laboratorio, sia attività amministrative. Per il rischio biologico, un'attenzione particolare meritano gli istituti che hanno indirizzi particolari quali quello microbiologico o agrario. In tali scuole, infatti, spesso vengono svolte attività in laboratorio che richiedono il contatto con colture microbiologiche o esercitazioni nel settore agricolo e zootecnico. È da segnalare in particolare la situazione dei convitti e del relativo personale educativo che anche in caso di chiusura delle Istituzioni scolastiche proseguono le attività didattiche in presenza.

Occorre riconoscere l'indennità di Videoterminalista al lavoratore che utilizza in modo sistematico o abituale videoterminali, pc per venti ore settimanali. Il personale Amministrativo, Tecnico e Dsga trascorrono più di venti ore settimanali.
